

# **Ordinanza sui voli di collaudo nell'ambito del progetto «Solar Impulse»**

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea<sup>1</sup> (LNA),

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'effettuazione di voli di collaudo nell'ambito del progetto «Solar Impulse» all'aerodromo di Payerne fuori dalle ore di esercizio in esso vigenti.

## **Art. 2**            Volo di collaudo

Nella presente ordinanza per volo di collaudo si intende ogni volo dell'aereo solare «Solar Impulse» e, se del caso, ogni volo dell'elicottero che lo accompagna.

## **Art. 3**            Voli di collaudo consentiti

Sono consentiti:

- a. i decolli e gli atterraggi dei voli di collaudo effettuati fra le ore 6 e le ore 22;
- b. i decolli e gli atterraggi dei voli di collaudo effettuati fra le ore 22 e le ore 6, in deroga all'articolo 39 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 novembre 1994<sup>2</sup> sull'infrastruttura aeronautica (OSIA).

## **Art. 4**            Limitazione dei voli notturni

Il numero dei movimenti di volo fra le ore 22 e le ore 6 è limitato a 20 per aeromobili l'anno.

## **Art. 5**            Coordinamento e annuncio dei voli di collaudo

<sup>1</sup> Ogni volo di collaudo deve essere coordinato con le Forze aeree e Skyguide.

<sup>2</sup> L'effettuazione di voli notturni deve essere annunciata all'Ufficio federale dell'aviazione civile.

RS .....

<sup>1</sup> RS 748.0

<sup>2</sup> RS 748.131.1

**Art. 6**            Entrata in vigore e validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2010 con effetto sino al 31 dicembre 2013.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione: Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova